

ACCORDO SINDACALE

Addì 6 aprile 2021, in modalità di videoconferenza sono presenti:

• la Società IBM Italia S.p.A. (di seguito anche la "Società") nelle persone dei Sigg., Renato Alberto Mannozi, Massimiliano Duilio e Arianna D'Ascenzo,

e

• le OO.SS.LL. FIM, FIOM, e UILM nazionali e territoriali rappresentate rispettivamente dai Sigg: Christian Gambarelli, Valentina Orazzini e Luca Maria Colonna e il Coordinamento Nazionale delle RSU IBM Italia S.p.A., nelle persone che sottoscrivono.

• (d'ora in poi anche le "Organizzazioni Sindacali" oppure le "OO.SS." e, congiuntamente alla Società, "le Parti")

Premesso che

- L'accordo aziendale sottoscritto dalle Parti in data odierna sulla "regolamentazione delle condizioni di applicazione del lavoro agile o "smartworking" disciplina i criteri e le condizioni di svolgimento della prestazione dei/delle dipendenti di IBM Italia in regime di smartworking;

- Il modello organizzativo flessibile derivante dall'implementazione del lavoro agile in azienda prefigura una diversa modalità di erogazione di alcuni servizi riconosciuti ai/delle dipendenti di IBM Italia, al fine di garantirne la dovuta flessibilità e fruibilità anche compatibilmente con il nuovo modello organizzativo;

- Al fine di implementare quanto sopra, vengono ridefinite alcune parti degli accordi sindacali aziendali, di seguito menzionati;

Tanto premesso le parti convengono quanto segue:

1. Al/alla dipendente anche operante in regime di smart working, con esclusione delle prestazioni rese in regime di telelavoro, impiegato con contratto di lavoro subordinato da IBM Italia, con un orario giornaliero pari o superiore a 6 ore e che abbia effettuato nell'arco della giornata almeno 6 ore di effettivo lavoro, è riconosciuto un buono pasto del valore di euro 8 lordi (otto), commisurati al numero di giorni effettivamente lavorati (al netto dei giorni di ferie, permesso, aspettative retribuite e non, malattia, infortunio, permessi, ecc), fatto salvo quanto indicato al successivo punto 2. Resta inteso che il numero dei buoni pasto erogabili nel corso dell'anno solare non potrà superare il numero di 220 unità.

2. Per quanto attiene al trattamento del pasto meridiano, in caso di trasferta entro il raggio di 25km dalla sede di lavoro, sarà riconosciuto il ticket restaurant; oltre tale distanza, continuerà a trovare applicazione quanto previsto dagli accordi sindacali e dalla travel policy in essere.

3. Il valore del buono pasto (ticket restaurant elettronici) verrà reso disponibile al/alla dipendente tramite il rilascio della tessera elettronica a partire dal 1° giugno 2021.

4. A decorrere dalla firma del presente accordo il trattamento del pasto meridiano nel comune sede di lavoro sarà costituito da un buono pasto di 8 euro lordi (otto), con superamento di quanto previsto in




materia dal punto 4 dell'accordo del 13 giugno 2002, che si intende ad ogni effetto decaduto con la firma del presente accordo.

5. A seguito di quanto sopra, viene superato quanto definito dall'art. "MENSA" dell'accordo sindacale PARTE A del 17 dicembre 1993 in merito al costo del pasto a carico del/della dipendente addebitato a cedolino (euro 1,03) nonché quanto definito dall'accordo del 13 giugno 2002, punto 5 terzo capoverso in merito alla composizione del pasto, e agli impegni a mantenere la rete dei ristoranti aziendali convenzionati, compresi quelli presso le sedi aziendali.


Letto, confermato e sottoscritto.

IBM Italia S.p.A.



Coordinamento Nazionale

delle RSU IBM Italia S.p.A.



OO SS FIM, FIOM e UILM

